


PIANO DI RICOSTRUZIONE DI LIVORNO



Norme regolamentari per l'attuazione del piano

=====

Premessa :


1°) - I fabbricati ad uso di abitazione corrisponderanno ai seguenti tipi edilizi :

- 1° - Case addossate a più piani, palazzi ecc. (intensivi)
- 2° - Case isolate (semi intensive)

Quelle del primo gruppo manterranno le caratteristiche essenziali di quelle esistenti nel centro urbano, salvo le norme particolari che saranno appresso indicate.

Le case isolate corrisponderanno al tipo edilizio della palazzina a più piani e a più appartamenti, con le caratteristiche indicate nelle successive norme.

- 2°) - Gli edifici pubblici, quelli ad uso di uffici, di istituti religiosi, potranno appartenere all'uno o all'altro dei tipi edilizi suindicati.
- 3°) - Gli edifici industriali, i magazzini e depositi dovranno sorgere possibilmente entro la zona all'uopo destinata e avere le caratteristiche che saranno appresso indicate.
- 4°) - Nelle aree destinate a giardini pubblici, a zone verdi e nelle zone di rispetto è di norma vietata ogni costruzione.
- 5°) - Nelle zone indicate nel piano di ricostruzione con speciali vincoli, non sarà consentita la costruzione di edifici che per il loro aspetto architettonico per la loro mole e per la loro destinazione possano comunque alterare o turbare il carattere ambientale delle zone medesime.
- 6°) - Allo scopo di non pregiudicare probabili future soluzioni di piano regolatore è sospeso, nelle zone indicate nel piano di ricostruzione, il rifacimento e la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati compresi nelle zone stesse. La riparazione di quelli danneggiati potrà in casi eccezionali essere tuttavia consentita, a condizione che i rispettivi proprietari rinuncino nelle forme legali, al maggior valore che acquisteranno gli edifici in parola per effetto delle rinzioni e migliorie, in confronto al loro valore attuale.



- 7) - Per la costruzione di nuovi edifici, così come per la utilizzazione eventuale di edifici esistenti, sia indenni che danneggiati, compresi nel piano di ricostruzione, si applicano le norme degli articoli seguenti.

Norme particolari

I - Altezze dei fabbricati.

9 Art. 1 - Gli edifici del tipo intensivo avranno un'altezza massima uguale a una volta e mezza la larghezza della strada su cui prospettano.


Art. 2 - Tale altezza può sempre raggiungere i m. 11.50 e non può sorpassare il limite massimo di m. 24. La larghezza stradale si determina con la media delle misure prese ai due estremi del prospetto del fabbricato, non tenendo conto della maggiore ampiezza eventualmente dovuta all'incontro di esse normali con altre vie e spazi pubblici.

Per gli edifici in angolo fra strade di larghezza diversa, l'altezza massima relativa alla strada di maggiore larghezza può concedersi anche per il prospetto sulle strade di larghezza minore, per una estensione corrispondente alla sezione della strada minore e in ogni caso per m. 10.

Il Sindaco ha la facoltà di autorizzare, a titolo compensativo, che la maggiore altezza ammessa sul risvolto sia utilizzata in altra zona del prospetto e per la lunghezza suindicata, allo scopo di realizzare una migliore soluzione architettonica.

Art. 3 - Qualunque sia la larghezza stradale, il Sindaco può in casi assolutamente eccezionali, sentito l'Ufficio d'Igiene e la Giunta Comunale, autorizzare un'altezza maggiore della massima consentita negli articoli precedenti, sempre che si realizzi una buona soluzione igienica in rapporto all'ambiente, quando trattasi di edifici pubblici o di pubblica utilità o quando sia richiesto da necessità industriali, o si tratti di edifici che dovranno sorgere nelle zone segnate nel piano come soggette a speciali vincoli.

Art. 4 - Nelle zone soggette a speciali vincoli la Giunta Comunale, avrà la facoltà di imporre limitazioni di altezza, arretramenti rispetto al filo stradale e particolari soluzioni volumetriche e architettoniche dei fabbricati.



- Art. 5 - Nelle zone destinate a portici, l'altezza e i tipi architettonici di questi sranno stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Giunta. La larghezza netta dei portici dovrà essere uniforme per ciascun isolato e non dovrà essere inferiore a m. 5.
- Art. 6 - Nella costruzione di stabilimenti industriali il Sindaco può, volta per volta, udito il parere dell'Ufficio d'Igiene e della Commissione edilizia, imporre distacchi da altri fabbricati, arretramenti dal filo stradale e limiti di altezza diversi da quelli precedentemente imposti, tenendo conto della natura dell'industria che dovrà essere esercitata.
- Art. 7 - Negli stabilimenti industriali è di regola vietata la costruzione di case di abitazione. Tuttavia questa potrà essere consentita quando ne sia dimostrata la necessità per il migliore rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitare.

II. - Cortili e spazi interni.

- Art. 8 - L'area libera dei cortili, anche se pensili, deve essere della misura minima di un sesto della somma delle superfici, senza detrazione di vuoti, dei muri che li circondano. L'altezza massima dei muri prospicienti i cortili può essere di una volta e mezza la distanza media tra le pareti opposte.


Le altezze vanno riferite al piano del cortile.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato aperto sul cortile. In caso di profondità maggiore, le rientranze vengono equiparate alle chiostrine e devono, agli effetti degli ambienti che vi si affacciano e delle dimensioni di essi, rispondere alle norme dell'articolo seguente.

- Art. 9 - E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, latrine, bagni, corridoi e disimpegni esclusa ogni altra destinazione di ambienti, anche nei piani terreni.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera pari a un ventesimo delle superfici dei muri che la limitano e la distanza misurata tra una finestra e il muro opposte non dovrà essere inferiore a metri tre.

Le chiostrine devono essere aereate dal basso, risultare in comunicazione diretta con vie per mezzo di corridoi o passaggi ed essere facilmente accessibili per la nettezza necessaria.



Art. 10 - Sono vietate le costruzioni nell'interno dei cortili e delle zone interne degli isolati. In casi del tutto eccezionali la Giunta Comunale delibera sulla eventuale ammissibilità di esse, sentito il parere della Commissione edilizia e dell'ufficiale sanitario.

In ogni caso gli ambienti di tali costruzioni debbono essere bene aereati e soleggiati nelle proporzioni degli altri ambienti normali. Tali costruzioni, non dovranno in alcun modo diminuire la ventilazione e il soleggiamento degli ambienti che prospettano verso il cortile.

Art. 11 - I cortili, le chiostrine, le aree libere interposte tra fabbricati, debbono essere pavimentati e sistemati in modo che sia assicurato il deflusso e smaltimento delle acque di qualunque provenienza.

Le aree aventi una superficie maggiore di mq. 100 possono essere sistemate a giardino ma debbono avere in ogni caso un marciapiedi perimetrale, pavimentato, della larghezza non inferiore a m. 1.

Art. 12 - Le costruzioni semi intensive dovranno presentare le seguenti caratteristiche :

- a) - fronti non maggiori di m. 25 elevabili a m. 35, se con ritiri parziali non inferiori a m. 4;
- b) - Non più di tre piani oltre quello terreno sopraelevato dal suolo ed una altezza massima di m. 16.
- c) - Distacco dell'edificio da ogni confine interno non inferiore a m. 5.50.

sarà consentita una parziale sopraelevazione della superficie non superiore a metà di quella coperta e per una altezza massima di m. 4.00.

III - Ambienti.

Art. 13 - Gli ambienti destinati ad abitazione debbono essere :

- 1) - cubatura minima di mc. 25;
- 2) - altezza minima di m. 3;
- 3) - superficie delle finestre aperte all'aria libera non inferiore a un decimo di quella del pavimento dell'ambiente.



Nei piani semi-interrati debbono possedere, inoltre, i requisiti seguenti :

- 4) - sopraelevazione minima, dal piano dei marciapiedi e del cortile, pari alla metà della loro altezza;
- 5) - Intercapedine e vespaio ventilata e fognata, larga non meno di cm. 50 intorno ai muri esterni, per tutta l'altezza della parte entro terra;
- 6) - Vespaio ventilato sotto il pavimento alto non meno di cm. 30;
- 7) - stratificazione impermeabile idonea, estesa a tutte le pareti entro terra e tra il vespaio e il pavimento.

I sottosuoli abitabili sono consentiti solo quando la larghezza stradale e lo spazio libero antistante sia non inferiore a m. 8.

I sottotetti abitabili, fermi restando i requisiti di cui ai numeri 1 e 3, devono essere muniti di controsoffitto con camera d'aria dello spessore non inferiore a mm. 35 ed una altezza minima verso la parete della gronda del tetto non minore di m. 2; purchè l'altezza media dell'ambiente non sia inferiore a m. 2.80.

Art. 14 - I piani terreni debbono avere :

- 1) - altezza minima di m. 4.00 per le botteghe, rimesse, laboratori e pubblici esercizi, misurata dal pavimento al soffitto o all'intradosso della volta a due terzi della monta;
- 2) - sotterranei o vespai ben ventilati per tutta la loro estensione;
- 3) - apertura all'aria libera, della superficie complessiva non inferiore ad un ottavo della superficie degli ambienti con apertura di riscontro nei locali aventi una larghezza superiore a m. 7;
- 4) - La disponibilità di una latrina per ogni locale.

I piani terreni ad uso abitazione, oltre ai requisiti di cui all'art. 14 debbono essere sopraelevati dal piano stradale di almeno 50 cm. e soprastare in tutta la loro estensione a sotterranei o a vespai ben ventilati. Al di sopra dei vespai dovrà essere distesa una stratificazione impermeabile.

Art. 15 - A parziale deroga di quanto disposto nell'art. 14 le cucine possono avere una cubatura non inferiore a mc. 15 (ferma restando l'altezza minima prescritta) e una superficie minima



di finestre non inferiore a mq. 1.50.

Le latrine e i bagni devono avere finestre aperte all'aria libera della superficie minima di mq. 0.50.

Art. 16 - I corridoi aventi una lunghezza superiore a ml. 8 debbono avere areazione e illuminazione diretta ed essere di larghezza non minore di m. 1.20.

Art. 17 - Le coperture dei fabbricati debbono avere una sottostante camera d'aria dell'altezza minima di cm. 35 ventilata con aperture verso l'esterno munite di griglie.

La camera d'aria può essere sostituita, previa approvazione della Commissione edilizia, da stratificazioni di materiali coibenti ritenute idonee. Quando le coperture sono rivestite di asfalto, questo dovrà essere protetto da un pavimento.

Art. 18 - Tutte le scale che disimpegnano più di un piano oltre il piano terreno devono essere ventilate e illuminate mediante finestre aperte all'aria libera.

Quelle che servono un solo piano superiore, possono essere illuminate dall'alto mediante un lucernario avente una superficie non inferiore alla metà della superficie del vano della scala, con sufficienti aperture per la ventilazione diretta dall'esterno.

Art. 19 - Gli ambienti destinati ad autorimessa devono avere le pareti e il soffitto resistenti al fuoco, le porte in materiale metallico e rivestite di materiale incombustibile, debbono essere ventilati, avere impianti e apparecchi di spegnimento e rispondere a quegli altri requisiti stabiliti dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale Antincendi e dal Corpo dei Vigili del Fuoco.

Art. 20 - Per la costruzione delle latrine, impianti di distribuzione di acqua potabile, di smaltimento delle acque bianche e nere, dei condotti di fumo e di gas, dei camini, focolai, e condotti di calore devono essere osservate le prescrizioni del regolamento d'igiene e dell'Ufficio Sanitario.

ing. Roccalelli
1.11.1946